

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERRUTO, CARÈ, FORATTINI, GIRELLI, PORTA, TONI RICCIARDI,
ANDREA ROSSI, SIMIANI, VACCARI**

Disposizioni concernenti il potenziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società e associazioni sportive

Presentata l'11 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'impatto dell'aumento dei costi di energia e gas mette a rischio la sopravvivenza stessa delle società sportive e, quindi, la regolare continuità dell'attività sportiva.

Le difficoltà economiche e finanziarie che le società sportive stanno attraversando, se non adeguatamente presidiate con efficaci misure di sostegno, si estenderebbero a tutta la filiera connessa al mondo sportivo: ai lavoratori che a vario titolo prestano la propria attività nel settore dello sport, alle realtà economiche che poggiano la propria prospettiva di continuità aziendale sul volume d'affari che sono in grado di generare nel contesto delle manifestazioni sportive, ma anche agli stessi nuclei familiari che avviano i propri figli alle differenti scuole dello sport. A quest'ultimo

riguardo, la chiusura degli impianti sportivi sarebbe suscettibile di produrre un danno sociale di non poco conto.

La presente proposta di legge è dunque finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'introduzione di un incentivo all'investimento in campagne pubblicitarie è volta a innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo delle attività di *advertising* effettuata da tali sog-

getti anche in funzione del rispettivo *brand*, a livello locale e su scala più ampia.

L'incentivo replica il meccanismo, già introdotto nel 2020 e reiterato nel 2021 e nella prima parte del 2022, del credito d'imposta per investimenti pubblicitari.

In particolare l'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha istituito per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Da ultimo l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha prorogato l'incentivo per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.

La presente proposta di legge, che si compone di un articolo di otto commi, intende prorogare ed estendere a tutto l'anno 2023 la misura prevista dalla legislazione vigente, apportandovi alcuni miglioramenti.

Il comma 1 riconosce per gli anni 2022 e 2023, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive pro-

fessionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 80 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. Viene inoltre chiarito che gli investimenti effettuati nell'anno 2022 sono suscettibili di generare credito d'imposta per il relativo anno 2022 mentre gli investimenti effettuati nel 2023 atterranno al credito d'imposta 2023. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si provvede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che tramite uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti modalità e criteri di attuazione dell'agevolazione, anche con riferimento alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Il comma 3 individua i requisiti necessari al riconoscimento del beneficio. In particolare: *a)* l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; e *b)* deve essere rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo di imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

infine *c*) le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disciplina, devono certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile; e *d*) i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono garantire la propria integrità morale, la propria rispettabilità e la legittimità della propria attività, nel rispetto dei principi del codice etico della società Sport e salute Spa approvato in data 21 dicembre 2021. Una modifica quest'ultima rispetto al testo finora vigente che si ritiene di fondamentale importanza per valorizzare le forme di finanziamento che siano comunque fondate sul rispetto dei valori etici dello sport.

Rispetto alla disciplina applicata fino al primo trimestre 2022, il comma 4 della presente proposta di legge apporta un elemento di novità, estendendo il perimetro dei destinatari degli investimenti in campagne pubblicitarie e comprendendo anche società e associazioni sportive costituite negli anni 2021 e 2022 di minori dimensioni. In questa prospettiva, poiché la costituzione negli anni 2021 e 2022 avrebbe precluso o comunque ridotto le possibilità che tali società e associazioni potessero soddisfare il requisito della soglia dei ricavi che la disposizione riferisce al periodo di imposta 2021, si chiarisce che per tali soggetti deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro.

Il comma 5 chiarisce la natura delle spese di cui al comma 1, specificando che il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o dei servizi del sog-

getto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri, quantificati, come nei precedenti provvedimenti, in 20 milioni di euro di spesa per ciascun trimestre (rispettivamente tre nel 2022 e quattro nel 2023) e pari quindi a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e a 80 milioni di euro per l'anno 2023. La copertura è reperita a valere sulle risorse del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 reca una clausola di neutralità finanziaria limitata allo svolgimento delle attività amministrative inerenti all'attuazione della legge da parte delle amministrazioni interessate, che pertanto dovranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, a norma del comma 8, come previsto anche dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, dall'articolo 10 del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, si prevede che la disposizione rientri entro le deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo interpretato dal quadro di crisi temporaneo diretto a sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022 e allo stato esteso sino al 31 dicembre 2023.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per gli anni 2022 e 2023, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero di società sportive professionistiche o società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 80 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa. I predetti investimenti effettuati dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 sono considerati ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2022; i medesimi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono considerati ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2023. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si provvede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi della presente legge, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti modalità e criteri di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) gli investimenti di cui al comma 1 devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

b) gli investimenti di cui al comma 1 devono essere effettuati nei confronti di leghe, società sportive professionistiche o società o associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo di imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

c) le società sportive professionistiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente legge, devono certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile;

d) i soggetti beneficiari del credito d'imposta devono garantire la propria integrità morale, la propria rispettabilità e la legittimità della propria attività, nel rispetto dei principi del codice etico della

società Sport e salute Spa approvato in data 21 dicembre 2021.

4. Per gli investimenti di cui al comma 1 effettuati nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2021 e 2022, al credito d'imposta non si applica la condizione di cui al comma 3, lettera *b*).

5. Il corrispettivo sostenuto per gli investimenti di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o dei servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni della presente legge vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

PAGINA BIANCA



19PDL0010560